

# baloisedirect

## Assicurazione economia domestica

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2015

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 4

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimistichezza con la sua documentazione contrattuale.

Per stabilire l'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CC vi-  
gono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

## 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata la Basilese. La sede centrale di quest'ultima si trova in Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà all'indirizzo:  
www.baloisedirect.ch

## 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una sintesi che la aiuterà ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali si trovano nel suo proposta d'assicurazione.

Le è possibile assicurare l'economia domestica e responsabilità civile singolarmente o in combinazione come segue:

→ **Mobilia domestica** (Incendio/Danni della natura/Modulo di base B1, Furto/ Modulo di base B2, Acque/Modulo di base B3):

La vostra mobilia domestica (p. es. mobili, effetti personali, ecc.) è assicurata contro i danni derivanti da incendio/danni della natura (con esclusione, tra l'altro, del terremoto) furto, rapina e acqua.

La suddetta copertura assicurativa comprende inoltre i moduli di base S1–S3, quindi sono assicurati p. es. i vostri gioielli (S1), i vostri valori pecuniari (S2) come anche le spese di sgombero e d'evacuazione (S3).

Ulteriormente le è possibile assicurare le vetrate dello stabile e della mobilia contro danni di rottura (S4).

→ **Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni** (Modulo supplementare S15):

Sono assicurati

> Colpa grave

La Basilese rinuncia, in caso di colpa grave, a un ricorso previsto dalla legge in caso di una negligenza grave di un evento assicurato commesso, rispettivamente rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni.

> Viaggio di ritorno in caso di sinistro

Spese per il viaggio di ritorno, in caso di un danno grave alla proprietà causato da un incendio/danni della natura, furto o danni d'acqua.

- > Spese per il sostegno psicologico, dopo un sinistro incendio, danni della natura, furto con scasso o rapina.
- > Spese per un corso di autodifesa dopo un sinistro rapina.
- > Spese per la pulizia dei locali e degli oggetti dopo un sinistro furto con scasso o rapina.
- > Spese per il trasloco dopo un sinistro furto con scasso o rapina.
- > Spese per l'installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche dopo un sinistro furto con scasso o rapina.

→ **Responsabilità civile privata** (Modulo di base B4):

È coperta la responsabilità civile per i danni causati ad altre persone (p. es. lesioni corporali e danni a cose). La Basilese si fa inoltre carico dei costi necessari per la difesa da rivendicazioni non motivate e per la rappresentanza degli assicurati.

È possibile estendere questa copertura assicurativa anche alla responsabilità civile per danni procurati a veicoli a motore di terzi (S5) utilizzati occasionalmente e alla responsabilità civile per proprietari di case adibite ad uso abitativo privato (massimo 3 appartamenti; S6).

Il seguente modulo supplementario può essere stipulato con qualsiasi modulo di base:

→ **Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero** (Modulo supplementare S16):

La copertura assicurativa comprende

> Home Assistance

Mediazione e assunzione dei costi per gli specialisti in situazioni di emergenza.

> Servizio grandi sinistri

Organizzazione e coordinamento dei lavori necessari ed erogazione di un'indennità forfettaria in caso di grande sinistro.

> Protezione pagamenti

Assunzione del danno patrimoniale derivante da uso illecito di carte di credito o bancarie oppure da un accesso non autorizzato al credito da parte di terzi.

> Uso illecito di telefoni cellulari

Assunzione del danno patrimoniale a causa di uso illecito di schede SIM.

## 3. Validità temporale e territoriale

La sua assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità del contratto.

L'area di validità geografica della sua assicurazione dipende dai moduli ed è indicata nelle CC e nel suo contratto assicurativo.

## 4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

## 5. Durata della copertura assicurativa

Alla scadenza della durata contrattuale concordata il contratto d'assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

## 6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita.

Al raggiungimento dei 60 anni di età il premio per la responsabilità civile può essere scontato a partire dal momento della comunicazione.

Se il contratto d'assicurazione scade prima che termini l'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto

- se il contratto d'assicurazione viene disdetto entro 12 mesi dalla conclusione a seguito di un sinistro
- se il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

### 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

### 8. Altre incombenze a suo carico

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

Per evitare un'eventuale sottoassicurazione con la conseguente riduzione delle prestazioni, consigliamo di calcolare il giusto valore d'assicurazione per l'assicurazione mobiliare domestica utilizzando il foglio d'inventario della Basilese.

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 al seguente numero: 00800 24 800 800 (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet ([www.baloisedirect.ch](http://www.baloisedirect.ch)) oppure tramite e-mail ([baloisedirect@baloise.ch](mailto:baloisedirect@baloise.ch)).

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. In caso di smarrimento o danno ai bagagli, è necessario richiedere alla società di trasporto o all'agenzia viaggi un'attestazione sulla causa e l'entità del danno.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta a lei l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un perito comune o tramite procedura peritale.

In caso di violazione degli obblighi menzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Qualora la violazione colposa degli obblighi sia determinante ai fini del verificarsi del danno o della sua estensione, la Basilese potrà ridurre o addirittura negare una prestazione.

### 9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

### 10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta oppure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento <b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento di premio e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie (fanno eccezione gli adeguamenti automatici della somma assicurativa nella mobilia domestica)	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Aumento rilevante del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta dev'essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Trasferimento all'estero	Scadenza dell'anno assicurativo o subito su richiesta
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

## 11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Elaborazione dei dati:** Per elaborazione si intende qualsiasi tipo di utilizzo dei dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), tra cui la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati forniti nella sua proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di iniziative di ottimizzazione dei prodotti o per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di comunicare per iscritto il desiderio di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese fa ricorso alla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Intermediari:** Possono ricevere da noi i dati necessari alla gestione e alla consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare l'obbligo di riservatezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

## 12. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione delle reclamazioni  
Aeschengraben 21, caselle postale  
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800  
Fax: +41 58 285 90 73  
E-mail: baloisedirect@baloise.ch

# Condizioni contrattuali

## Mobilia domestica (B1 – B3)

### Moduli di base

#### Protezione d'assicurazione

##### ED1

La **mobilia domestica**, vale a dire tutti i beni mobili per l'uso privato, compresi

- beni affidati, presi in leasing e affittati
- costruzioni mobili  
*p. es. capanno da giardino*
- effetti di ospiti
- animali domestici
- vestiti e utensili da lavoro privati di persone che lavorano in modo non indipendente

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzati = valore attuale

#### Base di calcolo dell'indennità

##### Valore a nuovo

Nuovi acquisti o sostituzione d'oggetti, d'un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti delle cose danneggiate. Nuovi acquisti o sostituzione di un animale domestico della stessa natura al momento del sinistro

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

##### Valore attuale

Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

#### Mobilia danneggiata/Animali domestici infortunati

Le spese di riparazione risp. le spese di cura fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto; in caso d'assicurazione valore attuale, massimo il valore attuale

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### ED10

Oggetti designati individualmente e animali domestici per i quali esiste un'assicurazione particolare nonché cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione

##### ED11

Gioielli, orologi da polso/tasca

##### ED12

Valori pecuniari

##### ED13

Cose che non sono considerate come mobilia domestica quali

- veicoli a motore compresi rimorchi
- accessori per veicoli a motore che non sono fissati al veicolo, purché esista un'assicurazione casco  
*p. es. pneumatico, porta-sci, ecc.*

- rimorchi abitabili (roulottes), abitazioni mobili
- natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria
- aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione

**ED14**

- La ricostituzione di immagini, di suoni o di dati, così come programmi (software) su supporti dati di ogni genere

## Gioielli, orologi da polso/tasca (S1)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento ai moduli di base mobilia domestica (B1 – B3) è assicurato

**G1**

Gioielli, orologi da polso/tasca

Base d'indennizzo = valore a nuovo

#### Base di calcolo dell'indennità

##### Valore a nuovo

Nuovi acquisti o sostituzione di oggetti, di un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti dei gioielli, orologi da polso/tasca danneggiati

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

##### Orologi da polso/tasca danneggiati

Le spese di riparazione fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto

## Valori pecuniari (S2)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento ai moduli di base mobilia domestica (B1, B2) è assicurato

**VP1**

- denaro in contante
- carte valori, libretti di risparmio ed assegni viaggi
- monete e medaglie
- metalli preziosi (quali scorte in lingotti o merci)
- pietre preziose e perle, non montate
- biglietti non nominativi, abbonamenti e buoni

Base d'indennizzo = spese effettive

## Spese (S3)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

**SP1**

##### Spese di sgombero e d'evacuazione

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate e il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino così come le spese di deposito, d'evacuazione e d'eliminazione

Base d'indennizzo = spese effettive

**SP2**

##### Spese domestiche supplementari

Le spese che risultano dall'inutilizzo dei locali danneggiati, nonché la perdita di reddito locativo per sublocazione

Base d'indennizzo = spese supplementari dedotte le spese risparmiate

**SP3**

##### Spese di sostituzione delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e simili, o delle serrature ai luoghi d'assicurazione designati nel contratto e delle cassette bancarie prese in affitto

Base d'indennizzo = spese effettive

**SP4**

##### Misure provvisorie

Le spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Base d'indennizzo = spese effettive

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**SP10**

Spese d'evacuazione dell'aria, dell'acqua, della terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o ricoperti da questi ultimi

## Incendio/Danni della natura (B1)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

**IE1**

##### Incendio

- incendio
- fumo
- fulmine
- esplosioni
- implosioni
- meteoriti e altri corpi celesti
- danni da abbruciacchiature e da fuoco utilitario
- caduta o atterraggio d'emergenza di aerei o veicoli spaziali o parti di essi

→ deterioramento di merci congelate, in seguito a guasto tecnico del sistema di congelamento o per interruzione della distribuzione pubblica della corrente

**IE2****Danni della natura**

- piene
- inondazioni
- uragani (= vento di 75 km/h e più)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- scoscendimenti

**IE3****Incendio/Danni della natura**

→ danni furto, acque e rottura vetri, conseguenti da danni incendio o eventi naturali

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****IE10****Incendio**

- effetto progressivo del fumo
- danni a macchine, apparecchi, condotte elettriche sotto tensione causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico  
*p. es. corto circuito*
- danni alle installazioni di protezione elettriche risultanti dal normale funzionamento  
*p. es. danneggiamento del fusibile*

**IE11****Danni della natura**

- cedimento di terreno
- cattivo terreno da costruzione
- costruzione difettosa dello stabile
- deficiente manutenzione dello stabile
- omissione di misure protettive
- movimenti artificiali del terreno
- neve che scivola dai tetti
- acqua dal sottosuolo
- piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti
- rigurgito d'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
- danni d'esercizio con i quali, secondo l'esperienza, si deve contare
- danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente
- danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri
- danni causati da uragani o dall'acqua a natanti trovantisi sull'acqua

**IE12****Incendio/Danni della natura**

→ spese per le prestazioni fornite dai pompieri pubblici, la polizia, o tutti gli organi tenuti a prestare soccorso

**Furto (B2)****Modulo di base****Protezione d'assicurazione****F1****Furto con scasso**

Furto con azione di violenza

- introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
- danneggiando un mobile all'interno di uno stabile

Assimilato a furto con scasso, è il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l'autore se n'è appropriato mediante furto con scasso o rapina

**F2****Danneggiamento/vandalismo**

Danneggiamento/vandalismo in caso di furto o tentativo di furto

- alla mobilia
- agli stabili (ai luoghi d'assicurazione)

**F3****Rapina**

- furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone
- furto commesso durante un'incapacità di difesa in seguito ad infortunio, svenimento o decesso

**F4****Furto semplice**

- furto dovuto né a scasso né a rapina
- furto con scasso a veicoli
- con azione furtiva
- borseggio

**F5****Bagagli al di fuori dai luoghi d'assicurazione**

→ scomparsa, perdita o danneggiamento di bagagli mentre si trovano in custodia presso una ditta di trasporti o un'agenzia di viaggi o, che vengono danneggiati in seguito ad un incidente con un automobile

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****F10**

Danni in seguito a perdita, smarrimento o ad appropriazione indebita

**F11**

Valori pecuniari in seguito a furto semplice

**F12**

Prelevamento illecito di denaro in contanti o dall'acquisto di merci tramite carte bancarie, postcards, carte di credito e di clienti, indipendentemente dalla causa della loro scomparsa

**F13**

Danni puri da vandalismo, cioè danni alla mobilia e allo stabile che non sono in relazione con un furto o un tentativo di furto

**F14**

Danni causati da incendio o da eventi naturali

## Acque (B3)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

##### A1

Fuoriuscita d'acqua e di liquidi da

- condutture d'acqua che servono soltanto allo stabile assicurato, nella quale si trovano le cose assicurate e da dispositivi e apparecchi che vi sono collegati
- fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua
- impianti o serbatoi per il riscaldamento e per la produzione di calore o installazioni di raffreddamento

##### A2

Acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s'infiltra nello stabile

- dai canali di scarico
- attraverso il tetto stesso
- da finestre, porte e lucernari chiusi

##### A3

Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e acqua dal sottosuolo all'interno dello stabile

##### A4

Spese per scongelare e riparare le condutture d'acqua e gli apparecchi collegati ad esse danneggiati dal gelo, se questi sono stati installati all'interno dello stabile dal locatario

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### A10

Danni causati dall'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s'infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la costruzione, lavori di trasformazione o di altro genere

##### A11

Danni durante il riempimento di cisterne o serbatoi e durante i lavori di revisione ad impianti e cisterne per il riscaldamento così come ad ogni installazione frigorifera e di riscaldamento

##### A12

Danni causati dal rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile

##### A13

Danni da gelo causati da installazioni frigorifere

##### A14

Spese relative la soppressione della causa del danno, ad eccezione dei danni da gelo, e quelle per la manutenzione e la prevenzione di danni *p. es. spese di sostituzione per una condotta d'acqua difettosa*

##### A15

Danni causati da incendio o da eventi naturali

## Rottura vetri (S4)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### RV1

**Vetrate dello stabile**

- Rottura vetri a
- vetrate dello stabile
  - installazioni sanitarie in vetro, materia plastica, ceramica, porcellana o pietra
  - vetroceramica di cucine elettriche
  - piani di lavoro di cucine in pietra
  - cupole-lucernari
  - vetri di collettori solari
  - rivestimenti murali e facciate in vetro
  - in caso di rottura vetri sono ugualmente assicurati i danni a pitture, a scritte, a rivestimenti sotto forma di fogli e a vetri incisi e smerigliati

Base d'indennizzo = valore a nuovo

##### RV2

**Vetrate della mobilia**

- Rottura vetri a
- vetrate d'oggetti d'arredamento
  - superfici di tavoli in pietra

Base d'indennizzo = valore a nuovo

##### RV3

**Vetrate dello stabile e della mobilia**

- Per vetri dello stabile e della mobilia, sono pure assicurati i materiali simili al vetro come plexiglas e materiali plastici simili qualora vengono utilizzati al posto del vetro
- Danni di rottura vetri consecutivi a disordini interni
- Spese per vetrate provvisorie

#### Base di calcolo dell'indennità

**Valore a nuovo**

Nuovi acquisti o sostituzione di oggetti, di un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti delle cose danneggiate

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

**Vetri danneggiati dello stabile e della mobilia**

Le spese di riparazione fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### RV10

**Vetrate dello stabile e della mobilia**

- Rottura vetri a
- vetri ottici
  - lenti di occhiali
  - vasellame
  - vetri concavi
  - p. es. vasi*

- apparecchi d'illuminazione, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon
- piastrelle, pareti e pavimenti rivestiti da piastrelle

**RV11**

Danneggiamento alla superficie di vasche da bagno e da doccia  
p. es. lo smalto

**RV12**

Danni causati da incendio o da eventi naturali

## Responsabilità civile privata (B4)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

**RCP1**

E' assicurata la responsabilità civile legale, del contraente e delle persone coassicurate in qualità di persona privata, risultante dai rischi della vita quotidiana (ivi compreso l'esercizio accessorio di un'attività professionale o funzione ufficiale), in particolare quale

- locatario e affittuario di cose immobili usate in proprio (danni da locatario)
- proprietario, locatario o affittuario di terreni (p. es. giardino o terreno coltivabile)
- committente dell'opera fino ad un ammontare di costruzione di CHF 100 000
- capo famiglia
- datore di lavoro di personale domestico
- praticante di sport
- detentore di animali
- detentore di modelli aerei fino ad un peso di 30 kg (attestazione d'assicurazione obbligatoria)
- utente di veicoli a motore di terzi, sia per la perdita di bonus dell'assicurazione responsabilità civile di veicoli a motore calcolata fino al grado di premio prima dell'evento, che per i danni che oltrepassano il limite di copertura dell'assicurazione del detentore nonché le pretese che non sono coperte da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria ancora da concludere. Eccezione la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore
- utente di biciclette, veicoli a motore ad essi equiparati, come pure ad apparecchi simili a dei veicoli (p. es. skateboard, pattini a rotelle)
- utente di ciclomotori nella misura in cui il danno non è o non dovrebbe essere coperto da un'assicurazione responsabilità civile legale
- membro dell'esercito svizzero, della protezione civile svizzera e dei vigili del fuoco
- detentore autorizzato di cose mobili di terzi

**RCP2**

La protezione d'assicurazione è valevole per pretese di terzi a titolo di responsabilità civile legale in caso di

- danni corporali, ossia morte, ferite o altri danni alla salute
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose

Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l'indennizzo segue però le basi legali in materia

**RCP3**

La protezione d'assicurazione si estende

- al pagamento delle indennità in caso di pretese fondate
- alla difesa contro le pretese infondate
- alla rappresentazione degli assicurati

**RCP4**

Nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, la protezione d'assicurazione si estende ugualmente a

- spese per perizie
- spese per avvocati
- spese giudiziarie
- interessi del danno
- spese simili

**RCP5**

#### Spese per prevenire i danni

Sono inoltre assicurate le spese per prevenire i danni in caso di pregiudizio all'ambiente, risultanti da impianti e serbatoi per il riscaldamento, per quanto questo danno è sopraggiunto in modo unico, improvviso ed imprevisto e se gli impianti sono stati sottoposti a manutenzione da uno specialista del ramo in base alle prescrizioni vigenti

**RCP6**

#### Responsabilità su desiderio

Pure senza responsabilità legale stabilita vengono risarciti su desiderio del contraente

- danni causati da figli e persone che vivono in comunione domestica privi della facoltà di discernimento
- danni d'altre persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica col contraente
- danni materiali risultanti da un'attività sportiva e ludica
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni causati a terzi da bambini o animali domestici che gli sono stati affidati temporaneamente

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**RCP10**

La responsabilità civile di un'impresa, di una professione e di una funzione ufficiale, purchè questa non sia esercitata in maniera extra-professionale, o di un'occupazione inabituale e pericolosa

**RCP11**

#### Proprietario di beni immobili

La responsabilità civile in qualità di proprietario di stabili e case di vacanza o parti di essi, rimorchi abitabili o abitazioni mobili non immatricolate con stazionamento fisso come anche le parti che gli appartengono, impianti ed installazioni

**RCP12**

#### Caccia

La responsabilità civile durante l'attività di caccia, di sorveglianza e di protezione della caccia

**RCP13**

#### Danni patrimoniali

La responsabilità civile per danni che non risultano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato

**RCP14**

La responsabilità civile in relazione con la guida di un veicolo stradale, su rotaia, acquatico o aereo (compreso paracadute, deltaplano, para-



pendio e ali delta). Questa esclusione non è valida per la responsabilità civile in relazione con l'utilizzazione di

- biciclette, veicoli a motore ad essi equiparati, come pure ad apparecchi simili a dei veicoli
- natanti per i quali, secondo il diritto svizzero, nessuna assicurazione responsabilità civile deve essere conclusa
- modelli aerei fino a 30 kg

**RCP15**

#### Danni propri

Le pretese degli assicurati come pure quelle delle persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile. Questo vale ugualmente per le pretese di terzi che derivano da danni corporali a queste persone (p. es. perdita di sostegno), all'eccezione tuttavia delle pretese di persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente

**RCP16**

La responsabilità civile per danni che sono sopravvenuti progressivamente

*p. es. ingiallimento eccessivo di una parete in seguito agli effetti del fumo*

**RCP17**

La responsabilità civile per danni che l'assicurato doveva aspettarsi con un grado elevato di probabilità o il cui verificarsi è stato accettato

**RCP18**

#### Crimini e delitti

La responsabilità civile in relazione con la perpetrazione intenzionale di un crimine o di un delitto

**RCP19**

La responsabilità civile in relazione con la trasmissione di malattie contagiose o il cui verificarsi è stato accettato

**RCP20**

#### Corse non permesse

La responsabilità civile in relazione con corse di veicoli a motore e imbarcazioni nautiche che, secondo la legge, non sono permesse dalle autorità o dal detentore

*p. es. guida di un veicolo senza il valido permesso di guida*

**RCP21**

#### Corse e rally

La responsabilità civile durante corse con veicoli a motore e imbarcazioni nautiche e durante la partecipazione a gare, rally ed allenamenti su circuiti di gare

**RCP22**

#### Danni a cose confidate

La responsabilità civile per danni alle cose menzionate qui di seguito, le quali sono state prese in consegna da una persona assicurata

- veicoli a motore (compresi i ciclomotori), rimorchi e natanti
- cavalli affittati o in prestito
- aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione nonché i deltaplani e parapendii
- denaro, cartevalori, carte bancarie, postcards, carte di credito e di clienti
- documenti, programmi (software) su supporti dati di ogni genere, piani, manoscritti e disegni tecnici nonché la ricostituzione dei loro dati
- materiale militare, di protezione e di servizio personale
- cose appartenenti al datore di lavoro di un assicurato
- cose che sono oggetto di un contratto d'affitto con diritto d'acquisto o di leasing

**RCP23**

#### Pretese di regresso

per regressi di terzi

- per pretese di danni in caso d'utilizzazione di veicoli a motore di terzi
- per danni a cose prese in consegna
- per danni causati da persone prive di facoltà di discernimento
- danni d'altre persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica col contraente
- danni materiali risultanti da un'attività sportiva e ludica
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni causati a terzi da bambini o animali domestici che gli sono stati affidati temporaneamente

## Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento al modulo di base responsabilità civile per privati (B4) sono assicurati

**RCV1**

I danni a veicoli a motore di terzi fino a 3500 kg di peso totale, rimorchi trainati da veicoli a motore fino a 3500 kg di peso totale ed imbarcazioni nautiche durante l'utilizzo occasionale (non regolare). S'intende occasionale l'utilizzo non superiore a 6 volte negli ultimi 3 mesi

**RCV2**

#### Tragitti da vacanze

In occasione di viaggi di vacanze è valevole la protezione d'assicurazione durante l'intera durata delle vacanze, indipendentemente dal numero di utilizzi

*p. es. un assicurato parte in vacanza per due settimane con l'auto di un amico*

**RCV3**

#### Assicurazione casco

Se un'assicurazione casco copre il veicolo di terzi, la Basilese rimborsa la franchigia come anche la perdita del bonus dell'assicurazione casco calcolata fino al grado di premio prima del sinistro

**RCV4**

Qualora è stata concordata una franchigia nell'assicurazione responsabilità civile per privati, questa è da sopportare per ogni caso

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**RCV10**

- I danni a veicoli di terzi (incl. rimorchi) e natanti
- che vengono noleggiati o presi in leasing da una persona assicurata
- che sono immatricolati a nome di un garagista o del datore di lavoro di un assicurato

**RCV11**

I rischi esclusi del modulo di base (B4) responsabilità civile privata

## Responsabilità civile stabile (S6)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento al modulo di base responsabilità civile privata (B4) è assicurata

##### RC11

La responsabilità civile legale quale proprietario di

- stabili e case di vacanza che comprendono al massimo 3 appartamenti
- abitazioni mobili o rimorchi abitabili (roulottes) non immatricolati con stazionamento fisso

abitate da lui stesso come anche i terreni che gli appartengono, impianti ed installazioni ad uso privato

*p. es. capanno da giardino, garage, rimesse per attrezzi, fienili/stalle, aree da gioco, ecc.*

##### RC12

#### Proprietà per piani

Proprietà per piani – a condizione che la comunità di proprietari ha concluso un'assicurazione responsabilità civile d'immobili e che il danno oltrepassi il limite di copertura dell'assicurazione responsabilità civile della comunità dei proprietari

- per danni alla proprietà ad uso comune, deduzione fatta della quota di proprietà
- per danni di terzi nell'ambito della quota di proprietà

##### RC13

#### Danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente

E' assicurata anche la responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, purché questa sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed impreveduto, che esiga inoltre misure immediate

E' considerato pregiudizio all'ambiente, la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come danno all'ambiente

##### RC14

#### Spese di prevenzione dei danni

Le spese risultanti da misure appropriate destinate ad impedire la sopravvenienza imminente di un danno assicurato, consecutivo ad un evento impreveduto

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### RC10

#### Danni all'ambiente

Pretese relative ad un danno all'ambiente propriamente detto (danno ecologico)

##### RC11

Pretese in rapporto con un pregiudizio all'ambiente derivanti

- da luoghi contaminati
- p. es. suolo inquinato*

- da installazioni di deposito, di trattamento o d'eliminazioni di rifiuti di ogni genere a meno che non si tratti di un'installazione di composto privata
- dalla violazione colposa di prescrizioni legali o dettate dalle autorità

##### RC12

I rischi esclusi nel modulo di base responsabilità civile privata (B4)

## Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni (S15)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### PS1

#### Colpa grave

Per i moduli di base Incendio/danni della natura (B1), Furto (B2) e Acque (B3), la Basilese rinuncia, in caso di colpa grave, a un ricorso previsto dalla legge in caso di una negligenza grave di un evento assicurato commesso, rispettivamente rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni. Questa estensione è anche valida, fintanto che siano assicurati, per i moduli di base Responsabilità civile privata (B4) e i moduli supplementari «Rottura vetri (S4)», «Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)», «Responsabilità civile stabile (S6)», «Danni a cavalli presi in locazione o in prestito (S7)», «Responsabilità civile caccia (S8)», «Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero (S16)», «Casco mobilia domestica (S17)»

Per il modulo supplementare «Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)», la rinuncia al ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni non trova applicazione nel caso in cui il conducente abbia causato l'evento assicurato in presenza di una concentrazione d'alcool nel sangue superiore al limite ammesso dalla legge o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti

##### PS2

#### Viaggio di ritorno in caso di sinistro

Spese per il viaggio di ritorno al domicilio di tutte le persone assicurate o viaggi di ritorno temporanei (andata – ritorno) di una persona assicurata, nel caso in cui un danno grave alla proprietà di una persona assicurata, i cui luoghi d'assicurazione sono menzionati nel contratto d'assicurazione, sia stato causato da un incendio/danni della natura, furto o danni d'acqua necessitanti una presenza sul posto

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

##### PS3

#### Sostegno psicologico dopo un incendio/danni della natura, furto con scasso/rapina

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un sinistro incendio, danni della natura, furto con scasso o rapina assicurati

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS4****Corso di autodifesa dopo una rapina**

Spese per la partecipazione ad un corso di autodifesa dopo un sinistro rapina assicurato

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS5****Pulizia dei locali e degli oggetti dopo un furto con scasso/rapina**

Spese per la pulizia dei locali privati abitati e degli oggetti utilizzati a titolo privato al luogo d'assicurazione da un'impresa di pulizia dopo un furto con scasso o rapina assicurati (al luogo d'assicurazione), fintanto che un'altra copertura d'assicurazione non possa essere fatta valere

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS6****Trasloco dopo un furto con scasso/rapina**

Spese per il trasloco in un nuovo domicilio fintanto che i locali utilizzati a titolo privato al luogo d'assicurazione fino al momento del sinistro, in seguito ad un furto con scasso o rapina (al luogo d'assicurazione), non possano più essere utilizzati. Il trasloco deve aver luogo entro i 12 mesi che seguono il sinistro e in un raggio di 30 km rispetto al vecchio domicilio

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS7****Installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche dopo un furto con scasso/rapina**

Partecipazione alle spese per l'installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche al luogo d'assicurazione da un'impresa specializzata dopo un furto con scasso o rapina assicurati (al luogo d'assicurazione)

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****PS8**

Pretese di regresso di terzi

## Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero (S16)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### Validità territoriale: nel luogo di assicurazione

**CS1****Home Assistance**

Sono assicurati l'organizzazione degli interventi di specialisti e anche l'assunzione delle spese nel caso in cui guasti o situazioni di emergenza rendano necessarie misure immediate

La chiamata della persona assicurata al numero 00800 24 800 800 della Basilese e l'organizzazione da parte di quest'ultima delle prestazioni sono requisiti essenziali per il versamento di un'indennità

La copertura assicurativa comprende le seguenti prestazioni

- Servizio chiavi in caso di perdita o danneggiamento delle chiavi, dei codici o delle carte dei sistemi elettronici di ingresso e affini, in caso di guasti alle serrature di porte d'ingresso, porte del garage o porte finestre, quando queste non possono più essere aperte o chiuse o quando una persona assicurata si è chiusa fuori o è rimasta chiusa all'interno
- Riparazione di impianti sanitari guasti
- Riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione guasti nonché fornitura di eventuali apparecchi di emergenza
- Servizio di pulizia tubi in caso di condutture intasate
- Servizio di vigilanza e di sicurezza, qualora non sia più possibile chiudere in maniera provvisoria l'abitazione o l'edificio
- Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api presenti nei locali abitati dalle persone assicurate (compresi anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti, facciate esterne)

**CS2****Servizio grandi sinistri**

A seguito di un grande sinistro alla mobilia domestica assicurato tramite questo contratto risultano assicurati

- l'organizzazione e il coordinamento dei lavori necessari fino alla consegna delle chiavi
- un'indennità forfettaria pari a CHF 10 000

Si considerano grandi sinistri quei sinistri per i quali l'indennità per gli oggetti assicurati ammonta almeno al 60% del valore totale della somma d'assicurazione della mobilia domestica

##### Validità territoriale: tutto il mondo

**CS3****Protezione pagamenti**

L'assicurazione copre il danno patrimoniale derivante da atti illeciti provocati da terzi e a carico della persona assicurata in virtù delle disposizioni legali o contrattuali, a condizione che la banca presso cui si tiene il conto o l'istituto di emissione della carta abbiano rifiutato per iscritto di rifondere parzialmente o completamente il danno. In questo contesto la copertura assicurativa comprende

- tutte le carte di credito, bancarie, postali e le carte clienti con funzione di pagamento, emesse a nome delle persone assicurate da una banca o da un istituto di emissione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

- tutti i conti che le persone assicurate hanno in essere presso banche in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

#### La copertura assicurativa si estende all'abuso

- di carte mediante prelievi da bancomat o mediante pagamento senza contanti di beni e servizi
- dei numeri di carta nelle procedure di pagamento
- nelle transazioni bancarie online, ma anche in quelle effettuate per telefono, fax o posta elettronica
- in caso di addebiti diretti e ordini di bonifico

Allo stesso modo risulta assicurato il danno patrimoniale per la merce assicurata contro truffa, perdita o danneggiamento, se tale danno si verifica nell'arco di tempo che intercorre dall'ordine alla consegna presso il cliente

**CS4**

#### Uso illecito di telefoni cellulari

È assicurato il danno patrimoniale derivante dall'uso illecito di schede SIM a seguito della rapina o del furto del telefono cellulare. In questo contesto sono assicurate le spese per telefonate, SMS, MMS, trasferimento e invio dati

---

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**CS11**

##### Home Assistance

- Spese per la riparazione definitiva dei danni, qualora essa non venga effettuata in occasione degli interventi organizzati in caso di emergenza
- Nuovo acquisto di apparecchiature e impianti
- Mancanza di riscaldamento per carenza di combustibile

**CS12**

##### Protezione pagamenti

- Danni per i quali è possibile richiedere prestazioni previste da un altro contratto; la presente disposizione decade qualora il contratto contenga una clausola analoga
- Danni causati dal fatto che, prima dell'inizio della validità contrattuale dell'assicurazione, la persona assicurata ha smarrito le carte assicurate come pure dei dati di riconoscimento e di legittimazione oppure terzi si sono impossessati delle carte o sono venuti a conoscenza dei dati prima dell'inizio della validità contrattuale dell'assicurazione
- La perdita di contanti o di denaro elettronico
- Danni derivanti da atti illeciti da parte di persone che vivono in comunione domestica con il contraente
- Danni per i quali è responsabile l'azienda di trasporto incaricata

---

## Generalità

#### Eventi catastrofici

**G1**

- Non esiste alcuna protezione d'assicurazione per danni causati da
- eventi bellici
  - violazione della neutralità
  - rivoluzioni
  - ribellioni

- rivolte
  - disordini interni (tranne che per i danni da rottura vetri): atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti
  - terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre)
  - eruzioni vulcaniche
  - cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, qualunque sia la causa
  - acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa
- se lo stipulante non prova che non hanno alcuna relazione con questi eventi

#### Persone assicurate

**G2**

##### Economia domestica/Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni/Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero

Il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui

#### Responsabilità civile privata

**G3**

Secondo la convenzione convenuta, sono assicurati il contraente e la sua famiglia (assicurazione familiare) od unicamente il contraente (assicurazione individuale)

L'assicurazione familiare copre il contraente, il suo coniuge, il partner registrato o concubino, i suoi figli, i figli che gli sono stati affidati come anche le altre persone della comunità domestica, fintantoché vivono in comunione domestica con il contraente. Sono ugualmente assicurate le persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente, p. es. durante le vacanze

**G4**

L'assicurazione individuale copre unicamente il contraente, tuttavia, la protezione d'assicurazione si estende anche, durante un periodo di 120 giorni alle persone che vanno a vivere in comunione domestica con il contraente (data di annuncio al controllo abitanti), a condizione che durante questo periodo l'assicurazione venga trasformata in assicurazione familiare presso la Basilese. Sono ugualmente assicurate le persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente

**G5**

È assicurata anche la responsabilità civile di una persona avente la custodia temporanea dei figli o degli animali del contraente

È altrettanto assicurata la responsabilità civile del personale domestico privato del contraente

#### Validità territoriale

**G6**

##### Economia domestica

l'assicurazione è valevole ai luoghi d'assicurazione menzionati nel contratto d'assicurazione (per la rottura vetri esclusivamente per i locali utilizzati a titolo privato) e all'esterno in qualsiasi luogo di tutto il mondo, purché la mobilia domestica si trova temporaneamente e non in maniera permanente fuori casa

**G7**

##### Responsabilità civile stabile

L'assicurazione è valevole per stabili che si trovano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

G8

**Responsabilità civile privata**

L'assicurazione è valevole per i danni e le spese di prevenzione di danni in tutto il mondo

G9

**Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero**

Per

- Home Assistance
- Servizio grandi sinistri

L'assicurazione è valida nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione

Per

- Protezione pagamenti
- Uso illecito di telefoni cellulari

L'assicurazione è valida per i casi di sinistro in tutto il mondo

**Validità temporale**

G10

**Moduli responsabilità civile**

L'assicurazione è valevole per i danni e le misure di prevenzione di danni che si verificano durante la durata contrattuale

G11

**Moduli economia domestica**

L'assicurazione è valevole per i danni che sopraggiungono durante la durata contrattuale

**Modifica dei premi tariffari, franchigie e limiti d'indennizzo**

G12

**Adattamento automatico della somma economia domestica**

La somma d'assicurazione economia domestica al valore totale viene adattata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato 30 settembre). Il premio ugualmente viene adattato di conseguenza

In questo caso non vi è alcun diritto di disdetta

**Per l'insieme dei moduli**

G13

La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d'indennità in caso di eventi naturali per l'inizio del nuovo anno d'assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso

G14

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modificata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso

**Litigi giuridici**

G15

**Per l'insieme dei moduli**

In caso di litigi derivanti dal contratto d'assicurazione, un'azione può essere intentata contro la Basilese, al luogo di domicilio del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, alla sede della Basilese o, a condizione che si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nel luogo dove si trova la cosa assicurata

**Cambiamento di domicilio**

G16

**Per l'insieme dei moduli**

L'assicurazione è valevole in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione anche durante il trasloco nonché al nuovo domicilio. Se il domicilio viene trasferito all'estero, l'assicurazione scade alla fine dell'anno d'assicurazione oppure immediatamente su ordine del contraente

**Durata del contratto**

G17

**Per l'insieme dei moduli**

La durata è indicata nel contratto. Se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta per iscritto, esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno

**Obbligo di notifica****Per l'insieme dei moduli**

G18

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante

G19

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica

**Obblighi di diligenza**

G20

**Per l'insieme dei moduli**

Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria ed in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti

**Aggravamento e diminuzione del rischio****Per l'insieme dei moduli**

G21

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese

G22

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a

partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'expiratione del contratto

**G23**

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato

## Spese

### Per l'insieme dei moduli

**G24**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**A25**

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida

## In caso di sinistro

### Misure d'urgenza

**S1**

#### Informazione

La Basilese dev'essere informata immediatamente al numero 00800 24 800 800. Questo numero è valevole per la Svizzera e per l'estero

- In caso di furto, avvisi immediatamente la polizia
- In caso di perdita o danneggiamento di bagagli, bisogna far constatare e certificare la causa e l'entità del danno dall'impresa di trasporti o dall'agenzia di viaggi

**S2**

#### Limitazione dell'estensione del danno

Durante e dopo il sinistro, devono essere prese tutte le misure appropriate a salvaguardare e a salvare le cose assicurate e a limitare l'estensione del danno. Vanno osservate eventuali disposizioni della Basilese

**S3**

#### Divieto di cambiamento

L'avente diritto non è tenuto ad apportare alle cose danneggiate delle modifiche, potendo rendere difficile o addirittura impossibile la determinazione della causa del sinistro o dell'importanza del danno ad eccezione delle misure d'urgenza che permettono la diminuzione del danno o che sono d'interesse pubblico

### Determinazione e trattamento del danno

#### Modulo responsabilità civile

**S4**

In qualità di rappresentante dell'assicurato, la Basilese conduce in modo vincolante le trattative con il danneggiato

**S5**

Qualora non sia possibile intendersi con il danneggiato e viene intentato un processo, l'assicurato deve affidare la gestione del processo civile alla Basilese

**S6**

Nei confronti del danneggiato, l'assicurato stesso non è autorizzato a riconoscere delle pretese, ad effettuare pagamenti o a cedere ad un danneggiato o ad un terzo pretese derivanti da questo contratto d'assicurazione

### Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero

**S7**

#### Protezione pagamenti

La perdita e il furto delle carte oppure il sospetto di un uso illecito devono essere immediatamente notificati alla banca o all'istituto di emissione della carta e deve essere inviata alla Basilese una dichiarazione scritta in cui la banca o l'istituto di emissione della carta respingono l'assunzione totale o parziale del danno

### Moduli economia domestica

**S8**

#### Obbligo d'informazione

Tutte le informazioni sull'estensione del danno devono essere comunicate alla Basilese così come tutti i dati necessari che possano giustificare la pretesa e delle prestazioni. Su richiesta della Basilese, una lista degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro dovrà essere stabilita, indicandone il loro valore

**S9**

#### Obbligo di prova

L'ammontare e l'estensione del danno devono essere giustificati con delle ricevute o con delle pezze giustificative. La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza, né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro

**S10**

#### Constatazione del danno

Il danno è constatato sia dalle parti stesse che da un comune esperto o tramite una procedura peritale

### Procedura peritale

**S11**

Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito e quest'ultimi nominano un arbitro prima di cominciare a valutare il danno

**S12**

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro. Se le conclusioni divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Le conclusioni tratte dai periti legano le parti se non viene provato che le stesse si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro

### Danni della natura

**S13**

Secondo l'articolo 176 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) l'indennità può essere ridotta (limitazione di garanzia 25 milioni di franchi per assicurato, 1 miliardo di franchi per evento assicurato)

**S14**

I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica

**S15**

Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento

**Per l'insieme dei moduli**

**S16**

**Violazione degli obblighi**

In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sul sinistro, sull'entità o la prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro, sull'entità o la prova del danno

Se un assicurato non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno di responsabilità civile e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi confronti, a meno che l'esecuzione dell'obbligo non avrebbe comunque impedito il verificarsi del danno

**Disdetta del contratto in caso di sinistro**

**Per l'insieme dei moduli**

**S17**

**Termine di disdetta**

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
- la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità

**Scadenza della protezione d'assicurazione**

**S18**

Se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta

**S19**

Se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta

Basilese Assicurazione SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800  
Fax +41 58 285 90 73  
baloisedirect@baloise.ch  
www.baloisedirect.ch